

IMPOSTA BOLLO E-FATTURA

Gentile Associato,

Con il DM 4 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 01 gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture.

L'art. 1 del decreto riscrive l'art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014, stabilendo che il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel **primo, terzo e quarto trimestre** solare, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

Il versamento dell'imposta dovuta, invece, sulle e-fatture relative al **secondo trimestre** solare deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Volendo esemplificare la novità, **con riferimento al 2021**

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	
Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 31.05.2021
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 30.09.2021
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 30.11.2021
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 28.02.2022

Il novellato art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 contiene in sé, inoltre, le disposizioni di semplificazione che interessano i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi, che erano state introdotte dall'art. 17 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (benché quest'ultimo facesse riferimento a un importo "inferiore a 250 euro", mentre l'attuale disposizione prevede che **l'agevolazione** spetti con riferimento a un ammontare che **"non superi 250 euro"**).

Il versamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- **per il primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 30.09.2021
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a giugno	Entro il 30.11.2021

Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 01 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture *"che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta"*. L'informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche, **entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre**. Quest'ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo**. Anche in questo caso è previsto uno specifico differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati **entro il 10 settembre dell'anno di riferimento**.

L'Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, l'ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte "*come eventualmente variate dal contribuente*". Detta informazione verrà resa nota entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre, ed entro il 20 settembre dell'anno di riferimento per le e-fatture inviate nel secondo.

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite grazie a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Come conseguenza alle **modalità di apposizione della marca da bollo** e, di conseguenza, all'assolvimento del pagamento della marca da bollo stessa, si reputa opportuno ripassare le operazioni non assoggettate ad Iva per le quali è **obbligatorio** l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In specie, ci si riferisce alle:

- operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2 , 3 , 4 e 5 del DPR 633 del 1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972);
- operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva (articolo 15 del DPR 633 del 1972);
- operazioni esenti da Iva (articolo 10 del DPR 633 del 1972);
- operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis DPR del 633 del 1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del DPR 633 del 1972, con l'eccezione di cui sotto), cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8 , lettera c) del DPR 633 del 1972);
- operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari.

Risultano invece **esenti** dall'imposta di bollo le seguenti operazioni:

- operazioni in reverse charge (articolo 74 commi 1, 7 e 8 del DPR 633 del 1972);
- operazioni in reverse charge (articolo 17 del DPR 633 del 1972);
- operazioni non imponibili (articolo 9 del DPR 633 del 1972) relativi a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci;
- operazioni intracomunitarie (articoli 41 , 42 e 58 del decreto legge 331 del 1993);
- esportazioni (articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633 del 1972);
- operazioni non soggetta ad Iva di importo inferiore ad euro 77,47.

Si ricorda anche che l'assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML, di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, il fornitore può riaddebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633 del 1972.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Studio Dott. Francesco Lerro